



Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 33/2013, sono di seguito indicati gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore degli interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente.

Tutela amministrativa

Nel corso del procedimento amministrativo, nonché avverso il provvedimento finale, l'interessato può avvalersi degli strumenti di tutela amministrativa previsti dall'ordinamento, tra cui, a titolo esemplificativo:

- presentazione di istanze, osservazioni o richieste di chiarimento;
- richiesta di riesame o di esercizio dell'autotutela da parte dell'Ente;
- esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990;
- interlocuzione con il responsabile del procedimento per le informazioni relative allo stato dell'istruttoria.

Tutela giurisdizionale

Avverso il provvedimento amministrativo finale, ove ritenuto lesivo di interessi legittimi, l'interessato può ricorrere agli strumenti di tutela giurisdizionale previsti dalla legge, tra cui:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

Ritardo nella conclusione del procedimento

In caso di mancata conclusione del procedimento entro i termini previsti, l'interessato può attivare le tutele previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, anche mediante sollecitazione dell'Ente o richiesta di chiarimenti in ordine allo stato del procedimento.